



Bruxelles, 22 novembre 2019
REV1 – sostituisce la nota pubblicata l'11
marzo 2019¹

NOTA DI ORIENTAMENTO

RECESSO DEL REGNO UNITO E QUESTIONI CONNESSE ALLE DOGANE IN CASO DI MANCATO ACCORDO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Su richiesta del Regno Unito, il 29 ottobre 2019² il Consiglio europeo (articolo 50) ha deciso di prorogare ulteriormente³ il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 gennaio 2020. Ne consegue che dal 1° febbraio 2020 ("data del recesso") il Regno Unito sarà un "paese terzo"^{4, 5}.

La presente nota di orientamento si applica al caso in cui, alla data del recesso, il Regno Unito diventi un paese terzo senza un accordo sul recesso e quindi senza il periodo transitorio previsto nel progetto di accordo sul recesso.⁶

A decorrere dalla data del recesso, le norme dell'Unione nel settore doganale non si applicheranno più al Regno Unito. Il Regno Unito sarà considerato come qualsiasi altro paese terzo con il quale l'UE non ha alcun rapporto commerciale preferenziale, accordo doganale o di altro tipo. Non saranno concesse preferenze neanche alle merci provenienti dai **paesi e territori d'oltremare che hanno relazioni particolari con il Regno Unito** e sono elencati nell'allegato II del TFUE (PTOM del Regno Unito)⁷.

¹ La revisione comprende modifiche alle sezioni 1 e 4, alcune precisazioni nelle sezioni 5.1 e 5.2, un'ulteriore sottosezione nella sezione 8.2, maggiori spiegazioni nella sezione 10 e una nuova sezione 11.

² Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1).

³ Su richiesta del Regno Unito, il Consiglio europeo aveva precedentemente deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 (decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1) e una seconda proroga l'11 aprile 2019 (decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁴ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁵ Inoltre, se l'accordo di recesso è ratificato da entrambe le parti prima di tale data, il recesso avviene il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica o, se anteriore, il 1° febbraio 2020.

⁶ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1).

⁷ I PTOM del Regno Unito elencati nell'allegato II del TFUE sono i seguenti: Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Sandwich australi, Montserrat, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione e Tristan

A partire da tale data, al Regno Unito si applicheranno opportune norme doganali, tra cui la tariffa doganale comune e le misure di politica commerciale dell'UE.

Inoltre, il Regno Unito non avrà più accesso come Stato membro ai sistemi informatici doganali dell'UE⁸.

La presente nota di orientamento intende essere una guida sulle conseguenze per i processi doganali a partire dalla data del recesso⁹ e va letta in combinato disposto con la nota di orientamento sulle questioni relative alle accise¹⁰.

1. NUMERO DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

a) In seguito al recesso del Regno Unito, le modalità di attuazione degli scambi da parte di persone **stabilite nell'Unione**, che attualmente effettuano operazioni solo con operatori economici o con altre persone nel Regno Unito, potrebbero cambiare. Sebbene attualmente tali soggetti non realizzino scambi con paesi terzi, ma solo operazioni intra-UE, e di conseguenza non sia stato loro assegnato da uno Stato membro un numero EORI, essi effettueranno operazioni che richiederanno formalità doganali. Conformemente alle norme del regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU)¹¹, sono tenuti a registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Nulla impedisce a tali operatori di presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU¹²) o di prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della data del recesso.

b) Occorre distinguere due categorie di persone attualmente **stabilite nel Regno Unito o registrate con un numero EORI del Regno Unito**:

- le persone che attualmente non realizzano scambi con paesi terzi ma solo operazioni intra-UE e che, di conseguenza, non hanno ricevuto un numero EORI da alcuno Stato membro, ma che a decorrere dalla data del recesso intendono effettuare operazioni che richiedono formalità doganali le quali, a norma del regolamento CDU, impongono loro di essere registrati presso le autorità doganali dell'Unione;

da Cunha, Territorio antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche e Bermuda.

⁸ Il Regno Unito avrà accesso a taluni sistemi informatici doganali relativi all'NCTS una volta che avrà aderito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (CTC).

⁹ La presente **nota di orientamento** integra ulteriormente gli "Avvisi ai portatori di interessi" pubblicati dai servizi della Commissione nel settore del diritto doganale dell'UE (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it).

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods_it

¹¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

- operatori economici e altre persone, compresi gli operatori di paesi terzi, che possiedono un numero EORI attualmente valido attribuito dall'autorità doganale del Regno Unito, che non sarà più valido nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso.

In tal caso, gli operatori economici devono essere consapevoli del loro obbligo di registrarsi presso l'autorità doganale competente dell'UE a 27 e di utilizzare il nuovo numero EORI per richiedere una decisione doganale dopo il recesso.

A seguito del ritiro gli operatori economici stabiliti nel Regno Unito o in un altro paese terzo che dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 5, punto 32, del CDU, sono tenuti, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del CDU, a registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione. Gli operatori economici che non dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro devono registrarsi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del CDU, nello Stato membro responsabile del luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta; inoltre, tali operatori economici devono nominare un rappresentante fiscale, ove richiesto dalla legislazione in vigore.

Nulla impedisce anche tali operatori di presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU) o di prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della data del recesso. Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero accettare le richieste già prima della data del recesso e attribuire loro i numeri EORI con la data del recesso o una data successiva come "data di inizio del numero EORI", in base alle richieste delle persone interessate.

2. DECISIONI DOGANALI

2.1 Autorizzazioni

Gli effetti del recesso del Regno Unito sulle autorizzazioni dipendono dal tipo di autorizzazione, compresi l'autorità doganale competente per il rilascio, il titolare dell'autorizzazione e la copertura geografica.

Autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito

Di norma, qualsiasi autorizzazione già concessa dalle autorità doganali britanniche non sarà più valida nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso. Le autorità doganali del Regno Unito non saranno più un'autorità doganale competente dell'UE a partire da tale data.

Quando il Regno Unito aderirà alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (CTC)¹³ in veste di parte contraente a titolo individuale a decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dal Regno Unito per le semplificazioni del transito¹⁴ non saranno più valide nel sistema di decisioni doganali dell'UE a 27, ma dovranno essere gestite nel sistema nazionale del Regno Unito quale parte contraente della CTC. Quando il Regno Unito

¹³ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017, GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1.

¹⁴ Autorizzazioni a utilizzare una garanzia globale, compresi esoneri e autorizzazioni per l'utilizzo del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per le merci trasportate per via aerea, come autorizzazioni di collegamento con l'UE a 27.

L'utilizzo della garanzia globale richiede un nuovo calcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci da far rientrare nel regime comune di transito.

comunicerà agli Stati membri dell'UE a 27 quali di tali autorizzazioni continuano ad essere valide nel quadro della CTC, gli Stati membri dell'UE a 27 accetteranno tali autorizzazioni come valide.

Autorizzazioni concesse dalle autorità doganali dell'UE a 27

In generale, le autorizzazioni rilasciate da un'autorità doganale dell'UE a 27 rimarranno valide, ma dovranno essere modificate dall'autorità doganale di propria iniziativa o modificate opportunamente in seguito a una domanda di modifica da parte dell'operatore economico, tenuto conto della copertura geografica o degli elementi dell'autorizzazione relativi al Regno Unito¹⁵. Al fine di agevolare i preparativi da parte dei portatori di interessi, l'autorità doganale può anche modificare le autorizzazioni senza una previa domanda.

Tuttavia, le autorizzazioni concesse agli operatori economici con numeri EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, a meno che l'operatore economico sia stabilito nell'UE a 27, abbia la possibilità di ottenere un numero EORI dell'UE a 27 e di chiedere una modifica dell'autorizzazione per inserire il nuovo numero EORI dell'UE a 27 al posto del numero EORI del Regno Unito. Quando un'autorizzazione non può essere modificata sostituendo il numero EORI del Regno Unito con un numero EORI dell'UE a 27, l'operatore economico deve richiedere una nuova autorizzazione con il nuovo numero EORI dell'UE a 27.

Le autorizzazioni concesse agli operatori economici con numeri EORI dell'UE a 27, che attualmente sono valide anche nel Regno Unito, devono essere modificate per tener conto del recesso e della copertura geografica corrispondente; ad esempio, nell'autorizzazione relativa al servizio regolare di trasporto marittimo le rotte che fanno scalo nei porti del Regno Unito dovranno essere soppresse.

Un'autorizzazione unica per le procedure semplificate (SASP) che attualmente copre il Regno Unito e un unico Stato membro non sarà più valida a partire dalla data del recesso. Potrebbe tuttavia essere modificata diventando un'autorizzazione nazionale. Se una SASP copre il Regno Unito e più di uno Stato membro dell'UE a 27, tale autorizzazione rimane valida, ma deve essere modificata. Nel caso in cui la SASP copra dichiarazioni semplificate, va osservato che l'operatore economico è tenuto a presentare la dichiarazione complementare che copre anche il Regno Unito solo per il periodo che va fino al giorno precedente la data del recesso; una dichiarazione complementare separata relativa agli Stati membri rimanenti deve essere compilata solo per i restanti giorni di detto mese di calendario.

Le autorizzazioni per l'uso della garanzia globale quando il garante è stabilito nel Regno Unito saranno sospese fino a quando l'operatore economico non avrà sostituito il garante britannico con un garante stabilito nell'UE a 27.

L'utilizzo della garanzia globale richiede un nuovo calcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci da far rientrare nel regime comune di transito.

Gli operatori economici che attualmente non necessitano di autorizzazioni ma la cui situazione cambierà alla data del recesso devono fare domanda dell'autorizzazione pertinente. Gli operatori che attualmente sono titolari di autorizzazioni concesse dalle

¹⁵ Cfr. l'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del CDU, e l'articolo 15 dell'AD CDU.

autorità doganali britanniche e che traggono la conclusione che esse risponderanno ai requisiti del CDU dopo il recesso devono richiedere le pertinenti autorizzazioni alle autorità doganali dell'UE a 27. Le domande possono già essere presentate prima della data del recesso, per consentire all'autorità doganale competente di prepararsi ad adottare la decisione. In ogni caso, la decisione entrerà in vigore non prima della data del recesso.

Ciò vale anche per gli operatori economici che sono attualmente registrati con un numero EORI del Regno Unito e possiedono un numero EORI di uno Stato membro dell'UE a 27 con una data d'inizio futura. Nel loro caso, tuttavia, il sistema di decisioni doganali (*Customs Decision System – CDS*) non accetta un codice EORI che diventerà valido solo in futuro, ma consente una data di validità futura dell'autorizzazione. Di conseguenza, le domande di autorizzazione coperte dal sistema di decisioni doganali¹⁶ e presentate da tali operatori economici devono essere gestite al di fuori di tale sistema. A partire dalla data del recesso, quando il codice EORI diventerà valido, l'autorizzazione dovrà essere inserita nel sistema.

2.2 Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV)

Una decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (decisione ITV) è una decisione ufficiale scritta, emessa da un'autorità doganale, che fornisce al richiedente una valutazione della classificazione delle merci nella nomenclatura tariffaria dell'UE prima dell'applicazione di un regime di importazione o di esportazione. La decisione ITV è vincolante per tutte le autorità doganali dell'UE e per il destinatario della decisione.

Le decisioni ITV già emanate dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso.

Le domande di decisioni ITV presentate alle autorità doganali del Regno Unito o le domande presentate da o per conto di persone titolari di un numero EORI del Regno Unito alle autorità doganali di altri Stati membri prima della data del recesso, ma non trattate prima di tale data, non potranno portare a decisioni ITV a partire dalla data del recesso.

Le decisioni ITV emesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE a 27 nei confronti di detentori di numeri EORI del Regno Unito non saranno più valide a decorrere dalla data del recesso, in quanto i numeri EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni ITV non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU). Ciò si rifletterà automaticamente nel sistema EBTI-3. I destinatari delle decisioni ITV di cui sopra devono registrarsi presso le autorità doganali conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del CDU, e all'articolo 6 dell'AD CDU, per ottenere un numero EORI valido prima di presentare domanda di una nuova decisione ITV nell'UE a 27. Il richiedente potrebbe presentare domanda di riemissione della precedente decisione ITV inserendo nel modulo di domanda un riferimento a tale decisione.

¹⁶ Cfr. l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089, GU L 297 del 15.11.2017, pag. 13.

2.3 Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO)

Una decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (decisione IVO) è una decisione scritta di un'autorità doganale adottata su domanda che consente al suo destinatario di determinare l'origine delle merci prima di applicare un regime di importazione o esportazione. La decisione IVO è vincolante per tutte le autorità doganali dell'UE e per il destinatario della decisione.

Le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso.

Le domande di decisioni IVO presentate alle autorità doganali del Regno Unito o le domande presentate da o per conto di persone titolari di un numero EORI del Regno Unito alle autorità doganali di altri Stati membri prima della data del recesso, ma non trattate prima di tale data, non potranno portare a decisioni IVO a partire dalla data del recesso.

Inoltre, al fine di adottare decisioni IVO a partire dalla data del recesso, le autorità doganali dell'UE a 27 non considereranno i fattori produttivi del Regno Unito (materiali o operazioni di trasformazione) come aventi "origine nell'UE" (a fini non preferenziali) o come "originari dell'UE" (a fini preferenziali) per la determinazione dell'origine delle merci che incorporano tali fattori produttivi.

Le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE a 27 nei confronti dei detentori di numeri EORI del Regno Unito non saranno più valide a decorrere dalla data del recesso, in quanto i numeri EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni IVO non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU). I destinatari delle decisioni IVO hanno la possibilità di registrarsi presso le autorità doganali per ottenere un numero EORI valido prima di presentare domanda di una nuova decisione IVO nell'UE a 27.

Le IVO emesse prima della data del recesso per merci che incorporano fattori produttivi del Regno Unito (materiali o operazioni di trasformazione) che sono stati determinanti per l'acquisizione dell'origine non saranno più valide a partire dalla data del recesso.

3. ETICHETTE PER I BAGAGLI

Sui bagagli da stiva registrati che devono partire dal Regno Unito con un aeromobile prima della data di recesso, ma che arrivano in un aeroporto dell'UE a 27 a partire da tale data, è possibile apporre un'etichetta come descritto nell'allegato 12-03 dell'AE CDU.

4. CONTINGENTI TARIFFARI

Per tutti gli aspetti relativi ai contingenti tariffari si rimanda all'apposito "Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei contingenti tariffari"¹⁷.

¹⁷ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/tariff-rate-quotas_it.pdf

5. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE¹⁸

A partire dalla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo cui cesseranno di applicarsi i regimi commerciali preferenziali dell'UE con i paesi terzi.

5.1 Considerazione dell'origine preferenziale

a) Fattori produttivi del Regno Unito

A decorrere dalla data del recesso, i fattori produttivi del Regno Unito (materiali o operazioni di trasformazione) saranno considerati "non originari" nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali per la determinazione dell'origine preferenziale delle merci che incorporano tali fattori produttivi, conformemente al documento "*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme dell'UE nel settore delle dogane e del commercio estero: origine preferenziale delle merci*"¹⁹.

b) Importazioni nell'UE dal Regno Unito

Le merci importate nell'UE dal Regno Unito a partire dalla data del recesso diventeranno merci "non originarie" ai fini del loro utilizzo in virtù dei regimi preferenziali dell'UE. Ciò significa che:

- i. le merci prodotte nel Regno Unito prima della data del recesso, se importate nell'UE a partire da tale data non saranno considerate originarie dell'UE ai fini dell'esportazione diretta, o di un'esportazione successiva a un'ulteriore trasformazione, verso un paese partner preferenziale dell'UE;
- ii. le merci prodotte nell'UE a 27 prima della data del recesso, se importate dal Regno Unito a partire da tale data non saranno considerate originarie dell'UE ai fini dell'esportazione diretta, o di un'esportazione successiva a un'ulteriore trasformazione, verso un paese partner preferenziale dell'UE;
- iii. le merci originarie di paesi partner preferenziali e importate nel Regno Unito prima della data del recesso conformemente alle preferenze previste dai regimi commerciali preferenziali dell'UE, se importate nell'UE dopo il recesso non saranno considerate originarie del paese partner corrispondente. Tali merci non potranno quindi essere utilizzate ai fini del cumulo con tale paese partner (cumulo bilaterale) o con altri paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito dei regimi preferenziali dell'UE.

c) Esportazioni dell'UE verso paesi partner preferenziali e importazioni da tali paesi attraverso il Regno Unito

Le merci **importate** a decorrere dalla data del recesso **dall'UE a 27 attraverso il Regno Unito in un paese terzo** con cui l'UE ha un regime preferenziale possono avere diritto al trattamento preferenziale in tale paese terzo partner, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/non manipolazione contenute nelle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE.

¹⁸ I riferimenti alla dicitura "originario" o "non originario" di questa sezione vanno considerati unicamente in relazione all'origine preferenziale.

¹⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_it.pdf

Analogamente, le merci **importate** a partire dalla data del recesso **da paesi partner dell'UE attraverso il Regno Unito nell'Unione europea** possono avere diritto al trattamento preferenziale nell'UE, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/non manipolazione contenute nelle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'UE.

d) Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito

Ai fini della determinazione dell'origine delle merci importate nell'UE da altri PTOM o da paesi partner dell'UE a decorrere dalla data del recesso, i materiali originari dei paesi e territori d'oltremare del Regno Unito (allegato II del TFUE) e la lavorazione o la trasformazione realizzati in questi ultimi non sono considerati come originari. Gli orientamenti di cui al punto 5.2, lettera c), si applicano ai materiali originari e alle lavorazioni o trasformazioni effettuate in paesi e territori d'oltremare del Regno Unito in quanto considerati equivalenti ai fattori produttivi del Regno Unito.

5.2 Prove dell'origine

a) Principio generale

In linea di principio, le prove dell'origine possono essere rilasciate o compilate solo se i prodotti sono conformi – nel momento in cui le prove sono state rilasciate o compilate – alle norme di origine stabilite nei pertinenti regimi o accordi commerciali preferenziali. A decorrere dalla data del recesso i fattori produttivi del Regno Unito saranno considerati non originari ai fini del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine. I documenti giustificativi (comprese le prove dell'origine e le dichiarazioni del fornitore) possono essere utilizzati per il rilascio di prove dell'origine a condizione che non riguardino fattori produttivi del Regno Unito determinanti per l'acquisizione dell'origine. Gli esportatori e le autorità doganali competenti o altre autorità competenti che rilasciano o redigono le suddette prove dell'origine a decorrere dalla data del recesso sono tenuti a verificare la conformità dei documenti giustificativi all'atto di rilascio della prova.

b) Prove dell'origine rilasciate nell'UE

Le seguenti prove dell'origine rilasciate o compilate nell'UE prima della data del recesso restano valide **se l'esportazione della partita è stata effettuata o garantita prima della data del recesso**:

- prove dell'origine rilasciate o compilate nel Regno Unito prima della data del recesso;
- prove dell'origine rilasciate o compilate nell'UE a 27 prima della data del recesso in relazione a merci che incorporano fattori produttivi del Regno Unito;
- certificati di origine rilasciati dalle autorità doganali dell'UE a 27 per gli esportatori del Regno Unito;
- dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di origine o attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori del Regno Unito per l'esportazione di prodotti originari dell'Unione dall'UE a 27 prima della data del recesso.

La validità è limitata al periodo stabilito nell'ambito del pertinente regime commerciale preferenziale dell'UE, affinché ne sia fatto uso all'atto dell'importazione nel paese partner conformemente alle pertinenti disposizioni del regime preferenziale dell'UE.

Tuttavia, i paesi partner preferenziali dell'UE possono mettere in discussione tali prove dell'origine e richiedere una verifica quando accompagnano merci importate nei paesi partner preferenziali a decorrere dalla data del recesso. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri dell'UE a 27 risponderanno alle richieste di verifica in funzione delle possibilità di cui dispongono per confermare il carattere originario delle merci o l'autenticità di tali prove. A tal fine, l'origine nell'UE è determinata a partire dal momento in cui sono state emesse le prove, alla luce del principio descritto al primo paragrafo.

c) Prove dell'origine rilasciate nei paesi partner preferenziali dell'UE

Le prove dell'origine rilasciate o compilate in paesi partner preferenziali dell'UE prima della data del recesso in relazione a merci incorporanti fattori produttivi del Regno Unito determinanti per l'acquisizione dell'origine del paese partner possono essere utilizzate ai fini dell'importazione nell'UE durante il periodo di validità delle stesse, come previsto dai pertinenti regimi commerciali preferenziali dell'UE, se l'esportazione della partita è stata effettuata o garantita prima della data del recesso.

Tuttavia, a decorrere dalla data del recesso i fattori produttivi del Regno Unito, incorporati in merci aventi origine nell'UE importate nei paesi partner preferenziali dell'UE e accompagnate da una prova di origine dell'UE in corso di validità non possono essere utilizzati nei paesi partner preferenziali dell'UE ai fini del cumulo.

d) Tipi specifici di prove dell'origine

i. Duplicato dei certificati di circolazione

Per quanto riguarda le merci esportate prima della data del recesso, un duplicato del certificato di circolazione può essere rilasciato dopo il recesso del Regno Unito su richiesta di un esportatore dell'UE a 27 in relazione a un certificato di circolazione originale rilasciato per tali merci dalle autorità doganali dell'UE a 27 prima della data del recesso.

ii. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione

Un certificato di circolazione può essere rilasciato a posteriori dopo il recesso del Regno Unito su richiesta di un esportatore dell'UE a 27 se le merci sono state esportate prima della data del recesso.

iii. Dichiarazioni di origine, attestazioni di origine e dichiarazioni su fattura a posteriori

Un esportatore dell'UE a 27 può compilare una dichiarazione di origine dopo il recesso del Regno Unito se le merci sono state esportate prima della data del recesso.

5.3 Dichiarazioni del fornitore ai fini degli scambi preferenziali

Le dichiarazioni del fornitore sono documenti giustificativi in base ai quali possono essere rilasciate le prove dell'origine. A decorrere dalla data del recesso potranno essere utilizzate per il rilascio di prove dell'origine a condizione che non includano fattori produttivi del Regno Unito determinanti per l'acquisizione dell'origine. A decorrere dalla data del recesso gli esportatori e le autorità doganali competenti o altre autorità competenti che rilasciano o redigono le suddette prove dell'origine sono tenuti a verificare la conformità delle dichiarazioni del fornitore all'atto del rilascio della prova.

A decorrere dalla data del recesso le dichiarazioni del fornitore rilasciate dai fornitori del Regno Unito prima della data del recesso non possono essere utilizzate per il rilascio o la compilazione di prove dell'origine negli Stati membri dell'UE a 27.

I fornitori degli Stati membri dell'UE a 27 che trasmettono all'esportatore o all'operatore commerciale le informazioni necessarie per determinare il carattere originario preferenziale delle merci mediante le dichiarazioni del fornitore dovrebbero informare gli esportatori e gli operatori commerciali in merito alle modifiche del carattere originario delle merci fornite prima di tale data e per le quali hanno trasmesso tali dichiarazioni del fornitore.

Nel caso di una dichiarazione a lungo termine del fornitore, i fornitori stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare l'esportatore o l'operatore commerciale se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più valida a partire da tale data per la totalità o per alcune delle spedizioni coperte dalla stessa.

5.4 Esportatori in regime commerciale preferenziale

A decorrere dalla data del recesso, è opportuno tenere presenti i seguenti aspetti:

a) per quanto riguarda gli esportatori autorizzati ai fini del rilascio di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni di origine conformemente alle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'Unione:

- le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori per essere esportatori autorizzati non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso;
- le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali dell'UE a 27 agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso;
- le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali dell'UE a 27 agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nell'UE a 27 con un numero EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso;
- gli esportatori autorizzati e i rispeditori dell'UE stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare l'autorità doganale nazionale interessata delle modifiche all'adempimento delle condizioni alle quali sono stati autorizzati, considerando che i fattori produttivi del Regno Unito saranno non originari a partire dalla data del recesso. Di conseguenza, le autorità doganali dell'UE a 27 che hanno conferito la qualifica di esportatori autorizzati a tali esportatori e rispeditori modificheranno o revocheranno l'autorizzazione, secondo il caso.

b) Per quanto riguarda gli esportatori registrati (REX) ai fini della compilazione di attestazioni di origine o di dichiarazioni di origine in conformità delle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'Unione:

- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali britanniche di esportatori e rispeditori nel sistema REX non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso;
- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali dell'UE a 27 di esportatori e rispeditori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a decorrere dalla data del recesso;
- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali dell'UE a 27 di esportatori e rispeditori ivi stabiliti con un numero EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso;

- gli esportatori e i rispeditori registrati dell'Unione stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare immediatamente l'autorità doganale nazionale interessata di ogni modifica pertinente relativa alle informazioni da essi fornite ai fini della loro registrazione. Di conseguenza, le autorità doganali dell'UE a 27 che hanno registrato tali esportatori e rispeditori procederanno alla revoca della registrazione se le condizioni per la registrazione non sono più soddisfatte.

5.5 Deroghe ai contingenti di origine stabilite in taluni accordi di libero scambio dell'UE

Poiché le deroghe ai contingenti di origine sono disciplinate dall'articolo 56, paragrafo 4, del CDU, si applicheranno le stesse norme previste per i contingenti tariffari (sezione 4 della presente nota).

6. VALUTAZIONE

A decorrere dalla data del recesso, per le merci prodotte nel Regno Unito utilizzando beni e servizi²⁰ e che sono importate nell'UE a 27 dopo tale data, il valore di tali beni e servizi dovrà essere aggiunto al valore in dogana delle merci conformemente alle condizioni²¹ specificate all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del CDU e all'articolo 135 dell'AE CDU.

7. ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

7.1 Dichiarazione sommaria di entrata (ENS)

Le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale dell'Unione a partire dalla data del recesso saranno oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), ove necessario, da presentare entro i termini stabiliti dall'AD CDU²². Tale dichiarazione copre anche le merci che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito. Una dichiarazione di transito comprendente tutti i dati relativi alla sicurezza può essere utilizzata per soddisfare i requisiti dell'ENS nel rispetto dei limiti temporali, ad esempio nel caso in cui venga utilizzato il transito comune.

Se viene presentata una dichiarazione ENS all'ufficio doganale di prima entrata nel Regno Unito prima della data del recesso, essa cesserà di essere valida per i porti o gli aeroporti successivi nell'UE a 27 in cui le merci giungeranno a partire da tale data. L'operatore economico dovrà presentare una nuova ENS riguardante tutte le merci in arrivo nell'UE a 27. Se in tali casi in cui l'operatore non ha potuto osservare i rispettivi termini, dovrebbe essere accettata la presentazione dell'ENS.

Se viene presentata una dichiarazione ENS all'ufficio doganale di prima entrata nell'UE a 27 prima della data del recesso, con porti successivi situati nel Regno Unito e nell'UE a 27, e se la nave dopo aver fatto scalo in un porto del Regno Unito arriva in un successivo porto dell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, deve essere presentata una ENS per tutte le merci a bordo della nave.

²⁰ Prodotti e servizi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del CDU.

²¹ Il valore dei beni e servizi, attribuito in misura adeguata, va aggiunto al prezzo qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dall'acquirente/importatore per essere utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

²² Articolo 105 dell'AD CDU, modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione del 19 dicembre 2018, GU L 60 del 28.2.2019, pag. 1.

Lo stesso avviene in caso di deviazioni. Le merci oggetto di una ENS, presentata prima della data del recesso presso un ufficio doganale nel Regno Unito, sono state deviate e arrivano invece nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso. In tal caso, la dichiarazione ENS precedente sarà cancellata dal sistema e dopo 200 giorni sarà considerata come non presentata, e l'operatore economico dovrà presentare una nuova ENS per le merci introdotte nell'UE a 27.

Nei casi specifici in cui le merci partono dal Regno Unito direttamente per l'UE a 27 prima della data del recesso e arrivano nel territorio doganale dell'Unione a partire da tale data, non è necessaria alcuna ENS.

7.2 Custodia temporanea delle merci

Le autorizzazioni per la gestione di strutture per la custodia temporanea concesse dalle autorità doganali del Regno Unito cesseranno di essere valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso. Le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali dell'UE a 27, compresa la possibilità di trasferire merci in una struttura di custodia temporanea nel Regno Unito, dovranno essere modificate per escludere tale possibilità a partire dalla data del recesso.

Se le merci in custodia temporanea che sono oggetto di un'autorizzazione, rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito, per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea saranno trasferite da una struttura di deposito per la custodia temporanea nel Regno Unito a un'altra struttura nell'UE a 27 e giungeranno alla frontiera dell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, tali merci saranno trattate come merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell'Unione da un paese terzo.

Se tali merci in custodia temporanea arrivano nell'UE a 27 prima della data del recesso, ma il loro movimento verso una struttura di custodia temporanea dell'UE a 27 dovrebbe continuare a decorrere da tale data, tale movimento non sarà coperto da un'autorizzazione valida. La custodia temporanea di tali merci coperte da un'autorizzazione non valida dovrebbe quindi concludersi prima della data del recesso (ad esempio, vincolando le merci a un regime doganale o riesportandole). Se, a causa di circostanze eccezionali, la custodia temporanea di tali merci non può concludersi prima della data del recesso, occorre porvi fine senza indugio non appena tali circostanze sono cessate. Se tale regolarizzazione non ha luogo, si verificherà un'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale relativi all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Nel caso di merci in custodia temporanea che sono oggetto di un'autorizzazione concessa dalle autorità doganali dell'UE a 27 e ubicate nel Regno Unito a decorrere dalla data del recesso, si riterrà che tali merci siano state riesportate.

7.3 Posizione doganale delle merci

Di norma il trattamento di merci unionali che circolano all'interno dell'Unione in provenienza dal Regno Unito intorno alla data del recesso dipenderà dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione: se entrano nell'UE a 27 prima della data del recesso, manterranno la loro posizione doganale di merci unionali; se arrivano alla frontiera esterna dell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, saranno trattate come qualsiasi altra merce di un paese terzo.

Per le merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito, se il movimento inizia come un movimento intra-UE è accettata una prova della posizione unionale quando tali merci sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione solo a partire dalla data del recesso dopo aver attraversato il Regno Unito. Inoltre,

sarà necessario espletare tutte le formalità richieste per le merci che rientrano nel territorio doganale dell'Unione, ad esempio la dichiarazione ENS.

Quando merci unionali sono trasportate per via aerea e sono state caricate o trasbordate in un aeroporto britannico per essere trasportate verso un aeroporto dell'UE a 27, e circolano con un documento di trasporto unico a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dell'AD CDU rilasciato nel Regno Unito, e tali merci lasciano effettivamente l'aeroporto del Regno Unito prima della data del recesso e giungono in un aeroporto dell'UE a 27 alla data del recesso, esse mantengono la loro posizione unionale. Nella pratica, ciò sarà rilevante solo per gli aeromobili che partono da un aeroporto del Regno Unito nelle ultime ore prima delle 00:00 (CET) della data del recesso per un volo diretto a destinazione di un aeroporto dell'UE a 27 e vi arrivano dopo le 00:00 (CET) della data del recesso.

Quando merci unionali sono trasportate via mare su una nave assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo e la nave ha fatto scalo, durante un viaggio in corso, in un porto del Regno Unito e, di fatto, ha lasciato tale porto prima della data del recesso giungendo direttamente in un porto dell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, ossia senza fare scalo in alcun altro porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in una zona franca situata in un porto dell'Unione, e non ha effettuato alcun trasbordo di merci in mare, tali merci manterranno la loro posizione unionale.

È accettata una prova della posizione doganale di merci unionali quando queste ultime sono trasportate via mare su una nave di servizio non regolare di trasporto marittimo che, di fatto, parte da un porto del Regno Unito prima della data del recesso a destinazione di un porto dell'UE a 27 e giunge al porto in questione a partire dalla data di recesso.

Nel caso in cui veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro dell'UE a 27 stiano tornando dal Regno Unito e rientrino nel territorio doganale dell'Unione, si applica l'articolo 208 dell'AE CDU. Per le merci contenute nei bagagli trasportati da passeggeri in arrivo dal Regno Unito si applica l'articolo 210 dell'AE CDU. Qualora imballaggi con posizione unionale stiano tornando dal Regno Unito a partire dalla data del recesso, tale posizione è ritenuta comprovata conformemente alle norme di cui all'articolo 209 dell'AE CDU.

7.4 Esenzione dai dazi all'importazione

Merci in reintroduzione

Quando merci unionali sono state temporaneamente esportate dal Regno Unito prima del recesso e sono reimportate nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 203 del CDU, tali merci sono considerate merci in reintroduzione e sono quindi importate in esenzione totale.

Se merci unionali sono trasportate dall'UE a 27 nel Regno Unito prima della data del recesso e se, successivamente, tali merci tornano nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, è opportuno che si applichino le disposizioni sulle merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del CDU, se l'operatore economico è in grado di dimostrare che le merci unionali:

- sono state trasportate nel Regno Unito prima della data del recesso; e
- tornano nello stato originario, conformemente a quanto disposto all'articolo 203, paragrafo 5, del CDU e dall'articolo 158 dell'AD CDU.

Il recesso del Regno Unito, tuttavia, non può essere utilizzato in sé come circostanza particolare per superare il periodo di tre anni di cui all'articolo 203, paragrafo 1, del CDU.

La prova che le merci unionali sono state trasportate verso il Regno Unito prima della data del recesso dovrebbe essere fornita in particolare dai rispettivi documenti di trasporto e, se necessario, corredata di altri documenti pertinenti (ad esempio, un contratto di locazione). Se del caso, può essere richiesta una prova che lo stato delle merci non è stato alterato.

Regolamento in materia di franchigie doganali

Per quanto riguarda la franchigia per i beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo all'Unione, l'articolo 5 del regolamento sulle franchigie doganali²³ prevede un periodo continuativo di almeno dodici mesi in un luogo di residenza normale al di fuori del territorio doganale dell'Unione per poter beneficiare della franchigia.

Per tali beni personali nonché per altre categorie di merci contemplate dal regolamento sulle franchigie doganali, ad esempio le merci importate in occasione di un matrimonio di cui all'articolo 12 di detto regolamento, i periodi richiesti, ad esempio il periodo di residenza, possono comprendere anche il periodo precedente il recesso del Regno Unito dall'UE ai fini dell'applicazione del regolamento.

8. REGIMI SPECIALI

8.1 Transito

Regimi di transito unionale/comune

A decorrere dalla data del recesso il Regno Unito aderirà a titolo individuale alla convenzione relativa ad un regime comune di transito²⁴ (CTC) e potrà quindi avvalersi del regime di transito comune e continuare ad avere accesso al nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) in quanto parte contraente della CTC. Le operazioni di transito in corso al momento del recesso continueranno quindi nel sistema NCTS.

Situazioni in cui le merci sono state svincolate per un regime di transito nell'UE a 27 o in un paese di transito comune o nel Regno Unito e sono trasportate verso, da o attraverso il Regno Unito

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito da un ufficio doganale di partenza nell'UE a 27, o in un paese di transito comune, **verso un ufficio doganale di destinazione nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nell'UE a 27 o a un regime di transito comune in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e si trovano ancora nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, tale regime di transito unionale proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito svolgerà il ruolo di ufficio doganale di transito, chiederà cioè i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempierà tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Alla frontiera esterna dell'UE a 27 deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) a fini di sicurezza, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite con la dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza

²³ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

²⁴ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017, GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1.

e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci si trovano già nel Regno Unito a partire dalla data del recesso, il movimento di transito proseguirà fino all'ufficio doganale di destinazione.

- b) Merci che circolano nell'ambito di un'operazione di transito **da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nel Regno Unito con destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune e si trovano ancora nel Regno Unito a partire dalla data del recesso, tale regime di transito unionale proseguirà come regime di transito comune fino alla destinazione nell'UE a 27 o nel paese di transito comune. L'ufficio doganale di entrata nell'UE a 27 svolgerà il ruolo di ufficio doganale di transito, chiederà cioè i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempierà tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Alla frontiera esterna dell'UE a 27 deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita (ENS) a fini di sicurezza, a meno che le indicazioni necessarie per la ENS siano già state fornite con la dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS è oggetto di esonero a norma del CDU.

Quando le merci si trovano già nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, tale regime di transito prosegue fino alla destinazione nell'UE a 27 o nel paese di transito comune.

- c) Merci che circolano nell'ambito di un'operazione di transito **attraverso il Regno Unito**

Se le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza in uno Stato membro dell'UE a 27 o in un paese di transito comune attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione situato in uno Stato membro dell'UE a 27 o in un paese di transito comune e si trovano ancora nell'UE a 27 o in un paese di transito comune a partire dalla data del recesso, tale regime di transito proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito, e l'ufficio doganale di entrata nel rispettivo Stato membro quando le merci saranno reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione, svolgeranno il ruolo di uffici doganali di transito. Essi chiederanno i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiranno tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Al momento della partenza dal territorio dell'UE a 27 (prima di entrare nel Regno Unito) si deve presentare una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite con la dichiarazione di transito o l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'UE a 27 o di un paese di transito comune prima della data del recesso, tale operazione di transito proseguirà fino alla sua destinazione.

Se le merci oggetto di una dichiarazione di transito attraversano il Regno Unito al momento del recesso o hanno attraversato e lasciato il Regno Unito, ma non sono state ancora reintrodotte nel territorio doganale dell'UE a 27 al momento del recesso, l'ufficio doganale di entrata nell'UE a 27 fungerà da ufficio doganale di transito. Esso chiederà i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempirà tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Alla frontiera esterna dell'UE a 27 deve essere presentata una dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per tale dichiarazione siano già state fornite con la dichiarazione di transito o l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Le autorità doganali possono continuare ad accettare, per un periodo massimo di un anno dopo l'adesione del Regno Unito alla CTC, i formulari esistenti di impegno del garante e i certificati di garanzia²⁵, a condizione che i necessari adattamenti geografici siano effettuati manualmente e approvati dal garante (nel caso degli impegni del garante) o dalle stesse autorità doganali (nel caso dei certificati di garanzia). Entro la fine di tale periodo il titolare di tale regime deve fornire un nuovo impegno secondo il modello modificato.

Nei casi in cui è stata avviata una procedura di ricerca o di recupero, che però non è conclusa al momento del recesso, essa prosegue nel sistema NCTS.

Documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per via aerea o marittima

Se le merci sono vincolate a un regime di transito basato su ETD nell'UE a 27 o in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e non giungono nel Regno Unito prima della data del recesso, tale regime continuerà come regime di transito comune basato su ETD fino all'aeroporto di arrivo del Regno Unito a decorrere da tale data.

Quando le merci sono vincolate a un regime di transito basato su ETD nel Regno Unito con destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune e non giungono nell'UE a 27 o nel paese di transito comune prima della data del recesso, tale regime proseguirà fino all'aeroporto nell'UE a 27 o nel paese di transito comune a partire da tale data.

Quando le merci sono trasportate via mare in un regime di transito basato su ETD tra il Regno Unito e l'UE a 27 e la nave di servizio marittimo regolare è partita dal porto del Regno Unito prima della data del recesso ed è giunta direttamente in un porto dell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, vale a dire senza fare scalo in un alcun altro porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in una zona franca situata in un porto dell'Unione, e non ha effettuato alcun trasbordo di merci in mare, il regime di transito continuerà fino alla sua destinazione nell'UE a 27.

Circolazione di merci nell'ambito di operazioni TIR

Il Regno Unito (come tutti gli altri Stati membri) è già oggi una parte contraente a titolo individuale della convenzione TIR²⁶. A decorrere dalla data del recesso, poiché il territorio doganale del Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione, alle operazioni TIR si applicheranno le formalità di frontiera. Sebbene il Regno Unito possa accedere al sistema NCTS in quanto parte contraente della CTC, l'accesso non copre l'uso dell'NCTS per le operazioni TIR.

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR da un ufficio doganale di partenza/entrata nell'UE a 27 **verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate a un regime TIR nell'UE a 27 con destinazione/uscita nel Regno Unito e si trovano ancora nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, tale regime TIR sarà concluso per il territorio dell'Unione al più tardi presso l'ufficio doganale di uscita fisica dall'UE a 27. Tale ufficio diventerà l'ufficio doganale di destinazione/uscita. Esso chiederà i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempirà tutti i compiti di un ufficio doganale

²⁵ Allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e capi VI e VII della parte II dell'allegato 72-04 dell'AE CDU.

²⁶ Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975, GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

di destinazione/uscita²⁷. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'UE a 27 deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite o l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se, a partire dalla data del recesso, le merci si trovano già nel Regno Unito o sono state spedite ma non sono ancora arrivate nel Regno Unito, il movimento TIR sarà soggetto alla normativa doganale del Regno Unito e alla convenzione TIR. Tuttavia, l'ufficio doganale di destinazione/uscita del Regno Unito non potrà inviare alcun messaggio NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata situato nell'UE a 27; di conseguenza, tale ufficio non potrà appurare le operazioni TIR nel sistema NCTS con i consueti messaggi elettronici. Pertanto, i titolari del regime dovranno fornire una prova alternativa della conclusione del regime TIR e l'ufficio doganale dovrà porre termine all'operazione e appurarla manualmente.

b) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR **da un ufficio doganale di partenza/entrata nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nell'UE a 27

Quando le merci sono vincolate a un regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'UE a 27 e si trovano ancora nel Regno Unito a partire dalla data del recesso, tale movimento TIR non può proseguire fino alla destinazione nell'UE a 27. Quando le merci giungono a un ufficio doganale situato alla frontiera esterna dell'UE a 27, l'operazione sarà gestita come qualsiasi operazione TIR proveniente da un paese terzo e saranno applicate le formalità stabilite per tali merci²⁸. Alla frontiera Regno Unito/UE a 27, quando le merci entrano nell'UE a 27, va presentata una dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per l'ENS siano già state fornite o l'obbligo di presentare una ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Nel sistema NCTS il regime TIR avviato nel Regno Unito non può essere concluso con i consueti messaggi elettronici (IE), perciò il Regno Unito dovrà procedere alla chiusura manualmente. Un nuovo movimento TIR nell'NCTS deve essere presentato dall'operatore all'ufficio doganale alla frontiera esterna dell'UE a 27, che fungerà da ufficio doganale di partenza/entrata per l'operazione TIR all'interno dell'UE.

Quando le merci sono vincolate a un regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'UE a 27 e si trovano già nel Regno Unito a partire dalla data del recesso, tale movimento TIR può proseguire fino alla destinazione nell'UE a 27. Quando le merci giungeranno a un ufficio doganale di destinazione/uscita, l'operazione sarà trattata come qualsiasi altra operazione TIR.

c) Merci che circolano nell'ambito di un'operazione TIR **attraverso il Regno Unito**

Quando le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza/entrata in uno Stato membro dell'UE a 27, passando per il Regno Unito, e un ufficio doganale di destinazione/uscita in uno Stato membro dell'UE a 27 e si trovano ancora nell'UE a 27, prima di attraversare il Regno Unito, si applicano le seguenti disposizioni: a partire dalla data del recesso tale regime TIR sarà concluso, al più tardi, presso l'ufficio doganale di uscita dall'UE a 27. Tale ufficio diventa l'ufficio doganale di destinazione/uscita. I "nuovi" uffici doganali di destinazione/uscita richiederanno i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e svolgeranno tutti i compiti di un ufficio doganale di destinazione/uscita. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'UE a 27 deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni

²⁷ In particolare, i compiti previsti dagli articoli 278 e 279 dell'AE CDU.

²⁸ Manuale TIR, sezione 1.2, articoli 273, 275 e 276 dell'AE CDU, articolo 184 dell'AD CDU, allegato 10, paragrafo 4, della convenzione TIR, articolo 19 e allegato 2 della convenzione TIR.

necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite o l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'UE a 27 prima della data del recesso, il movimento TIR può proseguire fino a destinazione.

Se le merci accompagnate da carnet TIR attraversano il Regno Unito alla data del recesso, si applicano le seguenti disposizioni: le merci che giungono alla frontiera esterna dell'UE a 27 dovranno essere trattate come qualsiasi altro movimento TIR proveniente da un paese terzo e saranno applicabili le formalità stabilite per tali merci. Alla frontiera Regno Unito/UE a 27, prima che le merci entrino nuovamente nel territorio doganale dell'UE a 27, va presentata una dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per l'ENS siano già state fornite o l'obbligo di presentare una ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Ad ogni modo il regime TIR avviato nello Stato membro dell'UE a 27 potrebbe proseguire nel sistema NCTS.

8.2 Regimi speciali diversi dal transito

Deposito doganale (DD)

Le autorizzazioni del Regno Unito per il deposito doganale non saranno più valide nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, comprese quelle che consentono la circolazione di merci tra diversi depositi doganali. Lo stesso varrà per le autorizzazioni relative ai movimenti di merci da depositi doganali situati nell'UE a 27 a depositi doganali situati nel Regno Unito, incluse le autorizzazioni per il deposito doganale rilasciate dalle autorità doganali dell'UE a 27 (cfr. l'articolo 179, paragrafo 3, dell'AD CDU).

Se le merci custodite in un deposito doganale del Regno Unito vengono portate nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se le merci circoleranno tra un deposito doganale nel Regno Unito e un altro nell'UE a 27 e giungeranno nell'UE a 27 poco prima della data del recesso, senza che vi sia tempo sufficiente per raggiungere la destinazione, e il loro movimento prosegue nell'UE a 27, a partire da tale data le merci non sono coperte da un'autorizzazione valida nell'UE a 27. Di conseguenza, l'operatore economico interessato dovrebbe appurare tale regime prima della data del recesso (ad esempio, vincolando le merci a un successivo regime doganale). Tale successivo regime può essere anche un DD, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali dell'UE a 27. Se tale regolarizzazione non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda la custodia di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Se merci vincolate al regime di DD ubicate nell'UE a 27 vengono trasportate nel Regno Unito prima della data del recesso (ossia perché il movimento è stato autorizzato dalle autorità doganali) e si trovano nel Regno Unito a partire dalla data del recesso, il regime di DD sarà considerato appurato (si riterrà cioè che le merci siano state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione). Se richiesto dalle autorità doganali, l'operatore economico interessato deve fornire una prova attestante che le merci sono state portate nel Regno Unito prima della data del recesso (ad esempio, un documento di trasporto).

Zone franche

Se le merci vincolate a un regime di zona franca nel Regno Unito vengono portate nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Ammissione temporanea (AT)

Tutte le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito per vincolare le merci al regime di AT prima della data del recesso non saranno valide nell'UE a 27 a partire da tale data. Il regime per le merci trasportate nell'UE a 27 in virtù di tali autorizzazioni a norma dell'articolo 219 del CDU e situate nell'UE a 27 alla data del recesso dovrebbe essere appurato prima di tale data, per cui le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui o d) abbandonate allo Stato. Tale successivo regime può essere anche un'AT, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali dell'UE a 27. Se tale appuramento non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'AT di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Se merci vincolate al regime di ammissione temporanea (AT) e accompagnate da un'autorizzazione concessa dall'UE a 27 prima della data del recesso si trovano nel territorio doganale del Regno Unito a decorrere da tale data e sono trasportate dal Regno Unito all'UE a 27, devono essere espletate le formalità doganali stabilite dal CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di tale territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se merci vincolate al regime di AT nell'UE a 27 sono trasportate nel Regno Unito prima della data del recesso e si trovano nel Regno Unito a partire da tale data, il regime di AT sarà considerato appurato (si riterrà cioè che le merci siano state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione). Se richiesto dalle autorità doganali, l'operatore economico interessato deve fornire una prova attestante che le merci sono state portate nel Regno Unito prima della data del recesso (ad esempio, un documento di trasporto).

Carnet ATA

Il Regno Unito è una parte contraente a titolo individuale, rispettivamente, della convenzione ATA²⁹ e della convenzione di Istanbul³⁰. I carnet ATA del Regno Unito restano pertanto validi per le merci in ammissione temporanea che si trovano nel Regno Unito a decorrere dalla data del recesso.

Gli operatori economici che attualmente trasportano merci dal Regno Unito a un altro Stato membro, o viceversa, su base temporanea (ad esempio, beni importati per esposizioni temporanee) dovranno vincolare tali merci al regime di ammissione temporanea a decorrere dalla data del recesso. A tale scopo essi possono utilizzare i carnet ATA.

²⁹ Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 e successive modifiche (convenzione ATA).

³⁰ Convenzione sull'ammissione temporanea e successive modifiche (convenzione di Istanbul), GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

Quando merci scortate da un carnet ATA sono trasportate da un paese terzo al Regno Unito prima della data del recesso e sono riesportate da un altro Stato membro a decorrere da tale data, l'ufficio doganale di uscita timbrerà il volet "riesportazione", che può essere utilizzato come prova di riesportazione. Tale prova può essere fornita all'ufficio doganale del Regno Unito in cui le merci erano state precedentemente introdotte. Può essere accettata come prova di riesportazione qualsiasi altra prova documentale atta a dimostrare che le merci si trovano al di fuori del territorio doganale dell'Unione (ad esempio, una dichiarazione doganale attestante che le merci sono state introdotte in un paese terzo). Ciò vale anche nel caso in cui un carnet ATA copra merci trasportate nell'UE a 27 da un paese terzo prima della data del recesso e riesportate dal Regno Unito a decorrere dalla data del recesso.

I carnet ATA rilasciati nell'UE a 27 per merci trasportate dall'UE27 al Regno Unito prima della data del recesso e trasportate dal Regno Unito a un paese terzo a partire da tale data saranno considerati come dichiarazione di esportazione (articolo 339, paragrafo 4, dell'AE CDU).

Uso finale

Tutte le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito per vincolare le merci al regime di uso finale prima della data del recesso non saranno valide nell'UE a 27 a partire da tale data. Il regime per le merci accompagnate da tali autorizzazioni e ubicate nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso dovrebbe essere appurato prima di tale data; le merci devono quindi essere a) portate fuori dal territorio doganale dell'Unione, b) utilizzate ai fini previsti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o del dazio ridotto, c) distrutte con o senza residui, o d) abbandonate allo Stato. Lo stesso vale per le autorizzazioni di trasferimento di diritti e obblighi e per la circolazione delle merci di cui agli articoli 218 e 219 del CDU. Se l'appuramento di cui sopra non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'uso finale delle stesse all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Se le merci vincolate al regime di uso finale prima della data del recesso si trovano nel territorio doganale del Regno Unito a partire da tale data e sono trasportate nell'UE a 27, devono essere rispettate le formalità doganali applicabili a qualsiasi altra merce di paesi terzi (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se merci vincolate al regime di uso finale nell'UE a 27 vengono trasportate nel Regno Unito prima della data del recesso e si trovano nel Regno Unito a partire da tale data, il regime di uso finale sarà considerato appurato (si riterrà cioè che le merci siano state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione). Se richiesto dalle autorità doganali, l'operatore economico interessato deve fornire una prova attestante che le merci sono state portate nel Regno Unito prima della data del recesso (ad esempio, un documento di trasporto).

Perfezionamento attivo (PA)

Tutte le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito per vincolare le merci al regime di PA prima della data del recesso non saranno valide nell'UE a 27 a partire da tale data. Il regime per le merci trasportate nell'UE a 27 in virtù di tali autorizzazioni a norma dell'articolo 219 del CDU e situate nell'UE a 27 alla data del recesso dovrebbe essere appurato prima di tale data, per cui le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui o d) abbandonate allo Stato. Tale regime successivo può essere anche un PA, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali dell'UE a 27. Se tale appuramento non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per

quanto riguarda il perfezionamento di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Se le merci vincolate al regime di PA prima della data del recesso si trovano nel territorio doganale del Regno Unito a decorrere da tale data e sono trasportate dal Regno Unito all'UE a 27, devono essere espletate le formalità doganali stabilite dal CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di tale territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Nel caso di un'autorizzazione di esportazione/importazione in regime di PA rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito, se merci equivalenti sono esportate prima della data del recesso, il quantitativo equivalente di merci (materie prime) dovrebbe essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione prima della data del recesso. Altrimenti, se merci equivalenti fossero introdotte nel territorio doganale dell'Unione a partire dalla data del recesso, sarebbero trattate come merci di paesi terzi che entrano nel territorio dell'UE e si applicherebbero i dazi all'importazione pertinenti.

Se merci vincolate al regime di PA nell'UE a 27 vengono trasportate nel Regno Unito prima della data del recesso e si trovano nel Regno Unito a partire da tale data, il regime di PA sarà considerato appurato (si riterrà cioè che le merci siano state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione). Se richiesto dalle autorità doganali, l'operatore economico interessato deve fornire una prova attestante che le merci sono state portate nel Regno Unito prima della data del recesso (ad esempio, un documento di trasporto).

Perfezionamento passivo (PP)

Tutte le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito per vincolare le merci al regime di PP prima della data del recesso non saranno valide nell'UE a 27 a partire da tale data. Se i prodotti trasformati derivanti da merci vincolate al regime di PA (autorizzazione concessa dalle autorità del Regno Unito) non sono stati trasportati nel Regno Unito, bensì nell'UE a 27, a decorrere dalla data del recesso, tali prodotti trasformati devono essere sottoposti alle formalità doganali stabilite dal CDU per le merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Tali prodotti non possono beneficiare del regime di PP (vale a dire il calcolo del dazio all'importazione non può essere effettuato a norma dell'articolo 86, paragrafo 5, del CDU).

Nel caso di un'autorizzazione di esportazione/importazione in regime di PP rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito, se merci equivalenti sono portate nel territorio doganale dell'Unione prima della data del recesso, il quantitativo equivalente di merci (materie prime) dovrebbe essere esportato entro il termine dell'autorizzazione. La mancata esportazione comporterà una non conformità agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale relativa al regime di PP e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

9. MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

9.1 Dichiarazione pre-partenza

A norma dell'articolo 263, paragrafo 3, del CDU, la dichiarazione pre-partenza assume la forma di i) una dichiarazione doganale per le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione; ii) una dichiarazione di riesportazione; o iii) una dichiarazione sommaria di uscita (EXS). Nella maggior parte dei casi, la dichiarazione pre-partenza sarà presentata sotto forma di dichiarazione doganale.

Quando è stata presentata una dichiarazione pre-partenza e, ove opportuno, le merci sono state svincolate nel Regno Unito prima della data del recesso, tale dichiarazione non sarà valida se tali merci entrano nell'UE a 27 a partire da tale data per uscire passando dall'UE a 27, e per tali merci sarà necessaria una nuova dichiarazione pre-partenza sotto forma di dichiarazione di riesportazione o di EXS, da presentare entro i termini stabiliti dall'AD CDU³¹.

9.2 Esportazione e riesportazione

Se merci unionali devono essere trasportate dall'UE a 27 al Regno Unito e l'operatore economico non sa se siano state portate fuori dall'UE 27 prima della data del recesso, tali merci possono essere vincolate al regime di esportazione presso qualsiasi ufficio doganale designato dell'UE a 27 soltanto a partire dalla data del recesso.

a) Esportazione dall'UE a 27 passando dal Regno Unito o con un ufficio doganale di uscita nel Regno Unito

Se le merci sono state svincolate per l'esportazione dall'UE a 27 prima della data del recesso e sono portate all'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito o attraversano il Regno Unito nel loro percorso verso un ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro dell'UE a 27, si possono verificare tre scenari.

- i. Se le merci in viaggio verso l'ufficio doganale di uscita del Regno Unito si trovano ancora nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso, l'ufficio doganale di uscita precedentemente previsto deve essere sostituito da un ufficio doganale di uscita situato alla frontiera dell'UE a 27 [la deviazione del movimento di esportazione è inserita nel sistema di controllo delle esportazioni (ECS)]. Tale ufficio doganale confermerà l'uscita materiale delle merci e invierà il messaggio corrispondente all'ufficio doganale di esportazione. Lo stesso vale per le merci in viaggio verso un ufficio doganale di uscita dell'UE a 27 che, prima di attraversare il Regno Unito, si trovano ancora nel territorio doganale dell'Unione.
- ii. Se le merci in viaggio verso l'ufficio doganale di uscita del Regno Unito si trovano già nel Regno Unito a decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito non potrà inviare alcun messaggio tramite l'ECS a conferma dell'uscita materiale delle merci. L'ufficio doganale di esportazione situato nell'UE a 27 dovrà chiudere il movimento nell'ECS sulla base di una prova alternativa. Gli operatori economici devono fornire prove alternative all'ufficio doganale di esportazione al fine di chiudere il movimento.
- iii. Se le merci hanno già attraversato il Regno Unito nel loro percorso verso un ufficio doganale di uscita situato in un altro Stato membro, non vi sarà alcuna conseguenza sul regime attuale (vale a dire l'ufficio doganale di uscita alla frontiera esterna dell'UE a 27 confermerà lo stesso l'uscita materiale delle merci all'ufficio doganale di esportazione).

b) Esportazione dal Regno Unito con un ufficio doganale di uscita situato nell'UE a 27

- i. Se le merci svincolate per l'esportazione dal Regno Unito presso un ufficio doganale di uscita nell'UE a 27 si trovano ancora nel Regno Unito a decorrere dalla data del recesso, saranno soggette alle procedure doganali del Regno Unito quando usciranno da tale paese. Quando tali merci entreranno nel territorio doganale dell'Unione a partire dalla data del recesso, saranno trattate come qualsiasi altra merce di un paese terzo, ossia si dovrà presentare una dichiarazione ENS al primo punto d'entrata

³¹ Articolo 244 dell'AD CDU, modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione del 19 dicembre 2018, GU L 60 del 28.2.2019, pag. 1.

nell'UE a 27, le merci dovranno essere poste in custodia temporanea e, per raggiungere l'ufficio doganale di uscita, potranno essere vincolate al regime di transito esterno, se non sono già state vincolate a un regime di transito nel Regno Unito. Quando le merci avranno raggiunto l'ufficio doganale di uscita dell'UE a 27, occorrerà presentare una notifica di riesportazione, una dichiarazione di riesportazione o una EXS a tale ufficio.

- ii. Se le merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito tramite un ufficio doganale di uscita dell'UE a 27 si trovano già nell'UE a 27 a partire dalla data del recesso e raggiungono l'ufficio doganale di uscita previsto dell'UE a 27, tale ufficio doganale non potrà confermare l'uscita materiale delle merci all'ufficio doganale di esportazione del Regno Unito, in quanto il Regno Unito non sarà più collegato all'ECS a partire dalla data del recesso; l'ufficio doganale di uscita può tuttavia chiudere il movimento nell'ECS dalla sua parte. Su richiesta dell'operatore economico, l'ufficio doganale di uscita dovrebbe rilasciare una prova di uscita, ad esempio, vistando il documento di accompagnamento di esportazione (DAE).

10. CONTROLLI DOGANALI SU MERCI SOGGETTE A NORMATIVE SPECIFICHE RIGUARDANTI LE MERCI SOTTOPOSTE A DIVIETI O RESTRIZIONI

Sicurezza, salute e ambiente

La normativa dell'UE impone che le merci importate nell'Unione, in transito o esportate al di fuori dell'UE siano conformi a una serie di norme in materia di sicurezza, salute e ambiente. Spetta alle competenti autorità nazionali verificare se le merci in entrata o in uscita dall'UE rispettano tutte queste norme. A decorrere dalla data del recesso, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o portate fuori dal territorio doganale dell'Unione verso il Regno Unito saranno soggette a tali norme.

I controlli sulla conformità a dette norme possono comprendere controlli documentali sulle licenze di importazione/esportazione per alcune merci nonché controlli materiali delle merci e comportano una stretta cooperazione e coordinamento con le autorità competenti responsabili della corretta applicazione delle pertinenti disposizioni legislative.

È importante sottolineare che le autorità doganali svincoleranno le merci soltanto quando l'autorità competente avrà completato per intero i propri controlli e ne avrà dato comunicazione alla dogana attraverso le procedure stabilite (ad esempio, autorizzazioni, licenze, sistema di trasmissione elettronica dei dati tra autorità doganali e autorità competente, ecc.).

Si consiglia alle persone che hanno in programma di viaggiare (per motivi personali o professionali) dal Regno Unito verso l'UE (e viceversa) alla data del recesso o successivamente di consultare l'*Avviso sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'UE*³², che fornisce informazioni dettagliate sui controlli doganali di determinati prodotti e animali sottoposti a divieti o restrizioni all'entrata o all'uscita dall'UE.

Licenze di importazione/esportazione per talune merci

Si richiama l'attenzione degli operatori economici che effettuano spedizioni di merci soggette a licenze di importazione/esportazione, o che possono essere soggette a licenze di importazione/esportazione a partire dalla data del recesso, sulle conseguenze giuridiche da tenere presenti quando il Regno Unito diventerà un paese terzo. Essi dovrebbero confermare

³²https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#travel

che le loro merci soddisfano tutti gli obblighi in materia di licenze, al fine di prepararsi a eventuali modifiche per effetto di un mancato accordo.

Ulteriori informazioni sulle conseguenze del recesso nel settore delle licenze di importazione/esportazione per talune merci sono reperibili nell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle licenze di importazione/esportazione per talune merci* pubblicato il 25 gennaio 2018³³.

Le sezioni seguenti riguardano alcune merci specifiche soggette a divieti e restrizioni.

Rifiuti

Le spedizioni di rifiuti sono soggette ad obblighi di autorizzazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme dell'UE in materia di rifiuti*³⁴.

Sostanze chimiche pericolose

Alcune sostanze chimiche pericolose sono soggette a un obbligo di consenso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche³⁵.

Merci a duplice uso

L'UE ha aggiunto il Regno Unito all'elenco dei paesi terzi oggetto dell'autorizzazione generale dell'UE 001, la quale abolisce gli obblighi per le licenze individuali negli scambi di prodotti a duplice uso³⁶.

Ulteriori informazioni sui beni a duplice uso sono disponibili nell' *Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso*³⁷.

Diritti di proprietà intellettuale

Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), a decorrere dalla data del recesso le norme dell'UE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in particolare il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, non si applicheranno più al Regno Unito. Ulteriori informazioni sulle conseguenze del recesso, in particolare sulla presentazione e sulla validità delle domande d'intervento dell'Unione, sono contenute nell'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del*

³³ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#tradetaxud

³⁴ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#env

³⁵ <https://echa.europa.eu/it/advice-to-companies-q-as/pic>

³⁶ Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito, GU L 85I del 27.3.2019, pag. 20.

³⁷ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#tradetaxud

*Regno Unito e norme dell'UE nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali*³⁸.

Precursori di droghe

Per quanto riguarda la normativa dell'UE che stabilisce norme per il controllo del commercio tra l'UE e i paesi terzi (regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio sui precursori di droghe³⁹), alcuni operatori dovranno ottenere una licenza/registrazione e per talune operazioni saranno necessarie autorizzazioni di importazione/esportazione negli scambi commerciali con il Regno Unito.

Beni culturali

Le norme dell'UE in materia di esportazione di beni culturali, in particolare il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali, non saranno più applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso. Ulteriori informazioni sulle conseguenze del recesso, in particolare per la licenza di esportazione verso il Regno Unito e la licenza di esportazione verso i paesi terzi, sono contenute nell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dell'esportazione di beni culturali*⁴⁰.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'*Avviso sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'UE*⁴¹.

Controlli sul denaro contante

Le norme dell'UE relative ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione sono contenute nel regolamento (UE) n. 1889/2005⁴², che mira a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illegali. Ogni persona fisica che entra nell'UE o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello SM attraverso il quale essa entra nell'UE o ne esce. Dalla data del recesso tale obbligo si applicherà anche nei confronti del Regno Unito.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'*Avviso sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'UE*⁴³.

³⁸ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#tradetaxud

³⁹ GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

⁴⁰ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#tradetaxud

⁴¹ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#travel

⁴² GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

⁴³ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#travel

Protezione delle specie minacciate di estinzione (CITES)⁴⁴

La normativa dell'UE in materia di commercio delle specie selvatiche attua la CITES nell'Unione e fornisce un elenco delle specie minacciate di estinzione per le quali il commercio internazionale è soggetto a restrizioni. Il controllo si basa su un sistema di licenze o notifiche per le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni e vi sono particolari conseguenze in caso di recesso senza accordo.

Ulteriori informazioni sulle conseguenze dell'importazione, dell'esportazione o della riesportazione di tale specie sono contenute nell'*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali sul commercio delle specie protette della fauna e della flora selvatiche*⁴⁵ e nell'*Avviso sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'UE*⁴⁶.

11. ALLEGATI DELLA PRESENTE NOTA ORIENTATIVA

[L'allegato I - Scenari operativi di transito in caso di Brexit](#) e [l'allegato II - Scenari operativi di esportazione in caso di Brexit](#) contengono esempi pratici dei movimenti di esportazione o di transito sopra descritti nelle rispettive sezioni.

Commissione europea
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁴⁵ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#env

⁴⁶https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#travel